

Prot 4 giugno 2014, n. 18098

IL RETTORE

- VISTA:** la legge n. 168, del 9 maggio 1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- VISTA:** la legge n. 341, del 19 novembre 1990, "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004, "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2711, del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;
- VISTO:** il regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 9018, del 24 giugno 2008, e successive modifiche;
- PRESO ATTO:** della richiesta di valutare la possibilità di consentire agli studenti iscritti ai corsi singoli di transizione di poter beneficiare degli appelli straordinari, di cui all'articolo 23 del regolamento didattico di Ateneo, previsti per i fuori corso, per i genitori con figli di età inferiore agli otto anni, per le studentesse in maternità;
- CONSIDERATO:** che per accedere ai benefici dell'ARDSU, gli studenti iscritti ai corsi singoli di transizione devono aver acquisito i relativi crediti entro il 31 dicembre;
- CONSIDERATO:** che il numero di iscritti ai corsi singoli di transizione è esiguo e che, pertanto, il loro eventuale accesso agli appelli straordinari riservati a fuori corso, a genitori con figli di età inferiore agli otto anni, a studentesse in maternità, non andrebbe ad impattare sull'organizzazione didattica del corso di studio;
- RITENUTO:** pertanto opportuno proporre una modifica al suddetto articolo;
- VISTO:** il parere favorevole in merito, espresso dalla Commissione I – Didattica e attività studentesche nella seduta del 18 ottobre 2013;
- TENUTO CONTO:** della proposta del Senato Accademico espressa nella seduta del 6 novembre 2013 volta a consentire la partecipazione agli appelli riservati, di cui all'articolo in questione, anche agli iscritti in qualità di "ripetente";
- VISTA:** la delibera n.3 del 20 novembre 2013, con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica dell'articolo citato;
- VISTA:** la delibera n. 23, del 27 novembre 2013, con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica sopracitata;
- VISTA:** la comunicazione inviata al MIUR prot. n.43249 del 6 dicembre 2013, per il parere del CUN;
- VISTA:** la nota ministeriale n. 25479, del 13 dicembre 2013, con la quale, in riferimento alla proposta di modifica del regolamento didattico di ateneo, il CUN non ha espresso nessuna osservazione in merito;

DECRETA

Art. 1

1. E' emanata la modifica all'articolo 23, comma 8, del regolamento didattico di Ateneo così come di seguito riportato:

"8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Nel caso dei corsi di laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due

semestri di cui all'art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei. Tra le date d'inizio degli appelli devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso di studio.

Agli eventuali appelli riservati di cui al comma 5 dell'art. 27, sono ammessi anche studenti/studentesse:

- *iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio ("fuori corso");*
- *genitori con figli di età inferiore agli otto anni;*
- *in maternità.*
- *iscritti ai corsi singoli di transizione;*
- *iscritti in qualità di ripetente.*

Art. 2

1. La modifica di cui all'articolo 1 entra in vigore all'atto della sua emanazione e pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello